SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA ——

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria» (345-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2,	4, 5
PACINI (DC), relatore alla Commissione	2, 4
URBANI (PCI)	2
VETTORI (DC)	3
ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	
	4

10^a Commissione

16° RESOCONTO STEN. (8 giugno 1984)

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria» (345-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Pacini di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PACINI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 345-B, approvato dalla 10ª Commissione del Senato nella seduta del 16 marzo 1984, torna al nostro esame modificato dalla Camera dei deputati a seguito di nuove proposte, soprattutto di carattere tecnico, avanzate in quella sede dal Governo.

Sottolineato che, forse, più opportunamente quelle modifiche potevano essere avanzate anche in prima lettura, aggiungo che gli articoli modificati – 3, 4, 6 e 7 – si differenziano dal testo da noi approvato soprattutto, ripeto, per cambiamenti di carattere tecnico.

Le uniche modifiche significative, che vale la pena di evidenziare, riguardano l'articolo 6 laddove viene stabilito il limite di 90 miliardi, non previsto nel testo da noi licenziato, per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, precisando anche che le spese sostenute dalla data di entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 1983 saranno definite dal CIPE, il quale sarà competente a individuare quali di esse potranno essere ammesse a contributo ai sensi della legge n. 752 del 1982.

Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, se non proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

URBANI. Come giustamente rilevato dal relatore, la modifica più rilevante apportata dalla Camera, al testo approvato dal Senato, riguarda l'articolo 6, del quale avevamo largamente discusso a proposito della finalizzazione degli interventi statali.

Aggiungo che l'ampiezza della discussione su questo punto si giustificava anche a seguito di pressanti richieste da parte del Governo; e infatti il dibattito verteva proprio sul fatto se questa finalizzazione dovesse escludere o meno il settore carbonifero; alla fine, nonostante il nostro parere fosse, e sia tuttora, che quel settore doveva essere finanziato dagli enti nel cui ambito è istituzionalmente collocato, finimmo con accedere alla posizione del Governo consentendo che il disegno di legge venisse approvato dalla Commissione, pur con la nostra astensione.

Ora ci troviamo di fronte a una modifica la quale, in sostanza, mi pare consista in questo: che le decisioni relative alla finalizzazione degli interventi statali non è più determinata per legge ma deliberata dal CIPE. Dal dibattito svoltosi alla Camera si evince che tale decisione risponde all'esigenza di allargare l'ambito di utilizzazione del provvedimento stesso. Ma in proposito avanzo alcune riserve anche se sono perfettamente d'accordo che un ampliamento è necessario perchè altre miniere, oltre quelle della Sardegna, necessitano di essere finanziate con un rilancio puntuale dell'attività mineraria. Su questo non vi è dubbio. Tuttavia, tutto questo avrebbe dovuto essere meglio chiarito dal disegno di legge per togliere ogni ambiguità e, soprattutto, doveva essere modificato il limite di 90 miliardi che, invece, è rimasto e che non estende la disponibilità delle risorse.

Ma se questo fondo era già insufficiente prima è ovvio che, ora, lo sarà ancora di più; il che mette ancora una volta in luce un modo di legiferare che presenta grosse deficienze in ordine a ogni seria programmazione di politica industriale.

Il Gruppo comunista, come certamente ricordate, era piuttosto perplesso circa l'urgenza di approvare, nel marzo scorso, il provvedimento, in presenza oltre tutto di avvenimenti di rilievo quali la visita del Presidente del Consiglio in Sardegna. Da allora sono passati due mesi circa e ci troviamo di fronte a una norma che, mentre tiene giustamente conto dell'allargamento dei contributi ad altre miniere, non corrisponde però, in concreto, alle premesse.

Detto questo, signor Presidente, riconfermiamo, come già accaduto in prima lettura, il nostro voto di astensione sul disegno di legge per le ragioni motivate in passato e anche oggi.

Ci auguriamo due cose: che il provvedimento, se approvato, sia attuato al più presto e che le somme stanziate vengano erogate rapidamente tenendo conto, in particolare, che queste provvidenze sono attese soprattutto dai lavoratori sardi da tempo in lotta nelle regioni minerarie e nel Sulcis dove, per la politica maltusiana dell'ENI, promesse fatte cento volte sono state, per altrettante volte, rimesse in discussione.

Anche se quel che si darà sarà poco, almeno si dia subito. Altro augurio che facciamo è che questo ampliamento consenta almeno un fatto positivo: contribuisca a ristabilire una maggiore unità del fronte minerario che oggi è molto esile ma che potenzialmente è un fronte di rilievo e di grande interesse nazionale.

VETTORI. Signor Presidente, in occasione della precedente trattazione di questo provvedimento, il 16 marzo, alcune nostre

perplessità riguardanti l'unificazione in un unico provvedimento di norme di polizia delle miniere e delle cave, cioè di una normativa permanente, assieme ai primi atti di facilitazione per l'attuazione della politica mineraria prevista da un'altra legge, erano cadute di fronte alla necessità che si desse corpo ad alcuni interventi che specificamente erano collocabili in termini geografici e in termini settoriali in maniera molto chiara.

A noi pare che la finalizzazione attraverso una delibera del CIPE possa in parte accelerare l'applicazione del provvedimento per la parte finanziaria, sempre che il CIPE sia pronto ad afferrare la necessità di operare una sintesi delle opposte tendenze nei confronti di alcuni giacimenti abbastanza importanti ma abbastanza discussi in merito alla loro produttività.

La relazione del collega Pacini è molto sintetica ma dà conto esatto di quanto poco sia stato modificato il testo, inserendo anche una parte non secondaria all'articolo 3 con una modifica dell'articolo 4 della legge n. 752 del 1982, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale – e quindi anche per la Sardegna – di convenzioni specifiche, con l'ENI o senza l'ENI, attraverso le società, chiamamole minerarie di emanazione regionale, che risultino di comprovata competenza nel campo della ricerca di base.

Completiamo questa nostra valutazione con l'auspicio che il provvedimento, sia per la parte urgentissima di normativa di polizia mineraria, sia per la parte altrettanto determinante e urgente di avvio finanziario di attivazione della politica mineraria, siano concretate a favore oltre che dei lavoratori che attendono, anche della valorizzazione delle risorse nazionali.

Spingiamo questo nostro auspicio un po' più in là di quel che è l'astensione e dichiariamo di approvare il testo così come è stato modificato dalla Camera dei deputati talchè possa oggi stesso diventare legge dello Stato.

PACINI, relatore alla Commissione. Come relatore condivido le preoccupazioni d'ordine finanziario presentate dal collega Urbani, che formarono già oggetto di discussione in sede di Commissione e riconfermo anche le perplessità sul comportamento del Governo in ordine agli emendamenti presentati alla Camera dei deputati e che erano già stati in qualche modo avanzati in questa Commissione. È chiaro che le perplessità e le preoccupazioni non formano altro che oggetto di una riflessione ad alta voce e riconfermano l'esigenza di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZITO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi scuso subito con i colleghi se mi capiterà di fare osservazioni non proprio pertinenti, non avendo avuto modo di seguire questo provvedimento sin dall'inizio del suo iter. Vorrei limitarmi a un paio di considerazioni.

Innanzi tutto il Governo ritiene che questo provvedimento abbia, senatore Urbani, un carattere di urgenza e del resto lei stesso ha detto che è auspicabile che venga applicato il più rapidamente possibile e che c'è una viva attesa in Sardegna, ma anche in altre Regioni, per questa legge. Quindi questa urgenza esiste e devo dire che è quella che ha determinato il comportamento del Governo lungo l'*iter* del provvedimento. Così, quando si sottolinea da parte del senatore Urbani, ma anche da parte del senatore Pacini, la questione relativa ai 90 miliardi e a una possibile esiguità di stanziamenti, si affronta un problema che è stato posto alla Camera dei deputati in sede di Commissione: è però prevalsa la necessità e l'urgenza e quindi la necessità di evitare un nuovo rinvio in Commissione bilancio con il risultato di ritardare l'approvazione del disegno di legge.

Per quel che riguarda gli emendamenti, la posizione che ha assunto il Governo alla Camera era favorevole alla approvazione del disegno di legge nello stesso testo approvato da questa Commissione. Vi è stata, però, una larghissima maggioranza della Commissione che ha insistito perchè venisse apportato questo emendamento all'articolo citato e che allarga, per così dire, l'arco di operatività della legge, ma nello stesso tempo usa un diverso criterio che non si risolve nella definizione per via di legge ma attraverso la delibera del CIPE. Una volta che la Commissione ha espresso questo atteggiamento, il Governo ha ritenuto di dover presentare una serie di emendamenti il cui carattere – mi pare l'abbia riconosciuto anche il senatore Pacini – è quasi sempre tecnico; si tratta di precisazioni e alcune volte di correzioni di errori materiali.

La posizione del Governo, in sintesi, è stata di approvazione dello stesso testo; però, una volta passato un emendamento, si è ritenuto utile introdurne altri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.

All'articolo 3: nel sesto comma, le parole da: «I titolari» a «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti:

«I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi».

All'articolo 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: «e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle Regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con Enti

ed imprese minerarie di emanazione regionale purchè di comprovata competenza nel campo della ricerca di base».

All'articolo 9:

nel primo comma, il numero «60» è sostituito con il seguente: «70»;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

All'articolo 12:

il secondo comma è abrogato;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da Regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.

Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento».

All'articolo 14:

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario»:

al quarto comma dopo le parole: «ai materiali di acquisto e di consumo» sono aggiunte le seguenti «e alla mano d'opera necessaria»:

dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato».

All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: «le perdite di gestione» sono aggiunte le seguenti: «esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari», e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Per l'anno 1984

la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare».

All'articolo 17

nel primo comma, il numero «60» è sostituito con il seguente: «70»; e, dopo le parole: «spese sostenute all'estero» sono inserite le seguenti: «anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite»;

in fine è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi.

In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione accolta.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati: 10^a Commissione

16° RESOCONTO STEN. (8 giugno 1984)

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nei limiti di 90 miliardi, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che saranno definite dal CIPE nell'ambito di quelle già riconosciute di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della suddetta legge 6 ottobre 1982, n. 752.

I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo Fondo di cui all'articolo 7 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5.

A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e l'ultimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

10^a Commissione

16° RESOCONTO STEN. (8 giugno 1984)

Art. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un Fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni. Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli n. 7900 (lire 5.900 milioni), n. 7901 (lire 18.600 milioni), n. 7902 (lire 25.700 milioni) e n. 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli n. 7902 e n. 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo, il quarto e l'ultimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.